



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado
Carlo Levi
Piazza Dell'Autonomia, 26 – Tel. 095690457
Codice Meccanografico: ctic806008 - E-mail: ctic806008@istruzione.it
E-mail certificata: ctic806008@pec.istruzione.it
www.iccarlolevimaniace.it
95030 Maniace (CT)

CIRCOLARE N. 171

**AI GENITORI/AGLI EE.R.G.
AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE**

**AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AL PERSONALE DOCENTE**

**AL SITO - AREA CIRCOLARI
AL SITO - ALBO ONLINE**

**OGGETTO: D.L. 123/2023, C.D. “DECRETO CAIVANO”, CONVERTITO NELLA L. 159/2023 -
ELUSIONE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO - VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI
DELLE ASSENZE (NOTA USR PER LA SICILIA PROT. N. 45543/2025)**

Facendo seguito alla Circolare di questo Ufficio n. 40 del 26/09/2025, prot. n. 4545, si richiama l’attenzione sulla nota dell’USR Sicilia in oggetto, che fornisce ulteriori precisazioni in merito alla natura e alla validità delle giustificazioni delle assenze degli alunni, affinché le stesse non si configurino come strumenti elusivi del diritto-dovere all’istruzione sancito dalla Costituzione.

In generale, la disciplina delle assenze è finalizzata a garantire la validità dell’anno scolastico e, conseguentemente, l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. Essa assolve, inoltre, alla funzione di incentivare la regolare frequenza, consentendo ai docenti di disporre di un congruo numero di elementi per una corretta valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni (cfr. C.M. MIUR n. 20 del 24/03/2011).

Alla luce di quanto sopra, si rende indispensabile una rigorosa attenzione alla natura, alla fondatezza e alla tempestività delle giustificazioni prodotte.

Le assenze per motivi di salute devono essere corredate da certificazioni mediche redatte nel rispetto del Codice di Deontologia Medica, che impone al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o adeguatamente documentati. Non sono, pertanto, ammissibili certificazioni fondate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontri oggettivi. Deve altresì considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o rilasciate in forma postuma, spesso a fine anno scolastico, finalizzate a giustificare prolungati periodi di assenza.

Parimenti, non possono essere ritenute idonee le giustificazioni che si limitano a fare generico riferimento a stati d'ansia, difficoltà o problematiche di natura psicologica non adeguatamente certificate, né quelle riconducibili a "motivi di famiglia" privi di idonea documentazione. In assenza di adeguata certificazione, tali motivazioni non rientrano nella categoria degli "impedimenti gravi" previsti dalla normativa vigente e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo ai fini dell'accertamento di un'eventuale elusione dell'obbligo scolastico.

Pertanto, al fine di garantire la piena attuazione del diritto-dovere all'istruzione e contrastare in modo efficace ogni forma di elusione dell'obbligo scolastico, si invitano i docenti Coordinatori di classe a prestare la massima attenzione nella valutazione delle giustificazioni delle assenze, promuovendo un dialogo tempestivo con le famiglie e adottando tutte le misure necessarie per prevenire prassi che rischiano di compromettere il monitoraggio regolare della frequenza.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

In allegato:

- Nota USR per la Sicilia prot. n. 45543/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Benedetta Maria Fallica

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. 39/'93)*